

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

27 Ottobre 2020

Alle aziende associate

NUOVO DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020: PRINCIPALI NOVITA'

Gentili Associati,

E' entrato in vigore dalle ore 24 del 25-10-2020 il nuovo Dpcm del 24 ottobre 2020 le cui disposizioni si applicano sull'intero territorio nazionale, sono valide fino al 24 novembre 2020 e che vanno a sostituire le misure di contenimento e gestione dell'emergenza Covid 19 contenute nel Dpcm del 13 ottobre 2020 così come modificato dal Dpcm del 18 ottobre 2020. Queste in sintesi le principali misure previste.

- Disposto l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, che vanno obbligatoriamente indossati nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o le circostanze di fatto, sia assicurata continuativamente la condizione di isolamento a persone non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo coloro che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Sono fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche.
- Obbligo di mantenere una **distanza di sicurezza interpersonale** di almeno un metro.
- Possono essere utilizzate **mascherine di comunità**, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili auto-prodotte, in materiali multi-strato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. A tal proposito si segnala come la Regione Emilia-Romagna, con nota trasmessa in data 27-10-2020, ha sottolineato quanto segue con riferimento alle **"visierine paraspruzzi"** che si collocano sul viso con appoggio sul mento, nonché alle visiere **"fronte-mento"** che si collocano attorno alla testa, per la protezione delle vie respiratorie. La Regione ha a tal proposito precisato che **tali presidi non sono sostitutivi dell'utilizzo delle mascherine**.

- Obbligo con i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da **febbre** (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
- Tutte le **attività produttive industriali e commerciali** devono rispettare quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le Parti Sociali, nonché le disposizioni previste nei protocolli specifici relativi alla sicurezza nei cantieri del 24-04-2020 e del settore trasporto e logistica del 20-03-2020.
- Le attività di **commercio al dettaglio** si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che: gli ingressi avvengano in modo dilazionato e venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono inoltre svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida già fissate.
- E' fatto obbligo nei **locali pubblici e aperti al pubblico**, nonché **in tutti gli esercizi commerciali**, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente ne locale medesimo, sulla base dei protocolli vigenti.
- Le attività dei **servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite **dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00**. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di **4 persone per tavolo**, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati.
- Resta sempre consentita la **ristorazione con consegna a domicilio**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 24,00 la **ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti **nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti**, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- Le **attività professionali** sono legittimate a continuare, ma il Dpcm raccomanda comunque: che siano attuate anche mediante modalità di **lavoro agile**, per tutte le attività che possono essere

svolte al proprio domicilio o a distanza; di **incentivare l'utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti**, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

- Per quanto riguarda gli **spostamenti da e per l'estero** si rimanda a quanto contenuto nella nostra circolare n. 493 del 15 ottobre 2020.
- **L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici** è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone deputate alla loro cura, ad aree gioco per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia.
- Sono sospese le attività dei **parchi tematici e di divertimento**.
- Sono sospesi gli **eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra**, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici.
- Lo svolgimento degli **sport di contatto** è sospeso.
- Viene sospesa **l'attività sportiva dilettantistica di base**.
- Sono sospese le attività di **palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché **centri culturali, centri sociali e centri ricreativi**.
- Rimangono consentite **l'attività sportiva di base e l'attività motoria** in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
- Lo svolgimento delle **manifestazioni pubbliche** è consentito soltanto in forma statica.
- Sono sospese le attività di **sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**.
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche** e in altri spazi anche all'aperto.
- Le attività che abbiano luogo in **sale da ballo e discoteche** e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, restano comunque sospese.

- Sono vietate **le feste** nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
- Sono vietate **le sagre, le fiere** e gli altri analoghi eventi.
- Sono sospesi **i convegni, i congressi** e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
- **L'accesso ai luoghi di culto** avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
- **Le funzioni religiose** con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli già siglati.
- Il servizio di apertura al pubblico dei **musei** e degli altri **istituti e luoghi della cultura** è assicurato, a condizione che detti luoghi, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
- Viene previsto che le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado**, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle attività.
- Son sospesi i **viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche** comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
- Le **Università** predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza.
- Sono chiusi infine gli **impianti nei comprensori sciistici**.

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 335/8037814 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

